

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA E LA
FORMAZIONE AVANZATA

(EMANATO CON DR. N. 1527 DEL 5 LUGLIO 2005)
(MODIFICATO CON DR. N. 2922 DEL 22 NOVEMBRE 2005)

INDICE

Capo I - Disposizioni Comuni

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Finanziamento
- Art. 3 - Incompatibilità ed obblighi
- Art. 4 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
- Art. 5 - Congedo
- Art. 6 - Assicurazione
- Art. 7 - Bando di selezione
- Art. 8 - Differimenti e sospensioni
- Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa

Capo II - Disposizioni specifiche

- Art. 10 - Borse di studio per neo - laureati
- Art. 11 - Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero
- Art. 12 - Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post - dottorato
- Art. 13 - Borse interamente finanziate da enti esterni o dal Dipartimento
- Art. 14 - Norme finali e transitorie

Capo I - Disposizioni Comuni

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Perugia, ai sensi delle vigenti norme conferisce tramite i Dipartimenti borse di studio per:
 1. attività di ricerca per neo - laureati
 2. frequenza di corsi di perfezionamento all'estero
 3. attività di ricerca post - dottorato
 4. attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati

Art. 2 - Finanziamento

1. Nell'ambito dei fondi per il finanziamento della ricerca scientifica, ciascun Dipartimento può destinare risorse per l'istituzione delle borse di cui ai punti 1-3 dell'art. 1.
2. Le borse di cui ai punti 1 - 3 dell'art. 1 possono essere finanziate anche con fondi provenienti da convenzioni, contratti, contributi e donazioni di terzi specificatamente finalizzati al finanziamento della ricerca.
3. I Dipartimenti possono altresì accedere ad un fondo incentivante, determinato annualmente dal Senato Accademico nell'ambito dello stanziamento di bilancio destinato alla ricerca scientifica, per l'attivazione delle borse di cui ai punti 1 - 3.
4. La quota utilizzabile del fondo di incentivazione non può comunque essere superiore a quella messa a disposizione dal Dipartimento sui propri fondi di ricerca.
5. L'utilizzo del fondo di incentivazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Gli eventuali residui sono riassegnati al medesimo fondo per il successivo esercizio finanziario.
6. Il Dipartimento è tenuto a presentare al Magnifico Rettore una relazione finale sull'attività dei borsisti.

Art. 3 - Incompatibilità ed obblighi

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. I borsisti sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel bando di selezione, pena la decadenza dal godimento della borsa. Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere la lettera di assegnazione della borsa e ciò avrà valore di accettazione degli obblighi.
4. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 8, punto 1, l'assegnatario che non concluda il periodo della borsa di studio decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

Art. 4 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente regolamento godono delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13.8.1984, n. 476.

3. Il godimento della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti.

Art. 5 - Congedo

1. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 del presente regolamento è concessa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente

Art. 6 - Assicurazione

1. L'Università degli Studi di Perugia provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista potesse provocare.

Art. 7 - Bando di selezione

1. Le borse di cui all'art. 1 vengono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione nel quale deve essere indicato:
 - a) l'area o settore di ricerca programmata
 - b) titolo di studio richiesto
 - c) il limite di età
 - d) termini di scadenza per la presentazione delle domande
 - e) modalità di presentazione della domanda
 - f) i requisiti di reddito laddove previsti
 - g) durata della borsa di studio
 - h) ammontare della borsa di studio
 - i) modalità di erogazione della borsa di studio
 - l) obblighi dei borsisti
 - m) criteri di valutazione dei titoli

Art. 8 - Differimenti e sospensioni

1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità).
2. Coloro che alla data della ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato delle autorità militari nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso. Inoltre, coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico nel quale dovrà essere indicato il periodo di astensione obbligatoria.

Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa

1. Le borse di studio vengono erogate dal Dipartimento secondo modalità definite dal Consiglio di Dipartimento ed indicate nel bando di selezione.

Capo II - Disposizioni specifiche

Art. 10 - Borse di studio per neo - laureati

1. I Dipartimenti conferiscono borse di studio riservate a neo - laureati da non più di due anni.
2. Le borse sono conferite dal Consiglio di Dipartimento per attività da svolgersi presso l'Università di Perugia ovvero presso altre strutture di ricerca, su proposta del docente responsabile delle ricerche e sulla base di un dettagliato programma di ricerca.
3. Le borse hanno durata massima di 24 mesi non rinnovabili.
4. L'importo della borsa cofinanziata sul fondo incentivante di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente regolamento è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, **entro un minimo ed un massimo** con delibera del Senato Accademico.
5. Al termine dell'attività il borsista è tenuto a presentare una relazione al Consiglio di Dipartimento sulla ricerca svolta approvata dal docente responsabile.

Art. 11 - Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero

1. I Dipartimenti conferiscono borse di studio per i corsi di perfezionamento all'estero riservate a laureati dell'Università di Perugia.
2. Le borse sono conferite tramite selezione per titoli e colloquio.
3. Le borse hanno la durata massima di 12 mesi.

4. L'importo della borsa cofinanziata sul fondo incentivante di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente regolamento è stabilito e può essere annualmente ridefinito, **entro un minimo ed un massimo** con delibera del Senato Accademico.
5. Nella domanda il candidato dovrà indicare il corso di perfezionamento che intende seguire nonché la sua durata.
6. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea conseguito presso l'Università di Perugia
 - b) reddito personale complessivo lordo secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia;
 - c) età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. La selezione è per titoli e colloquio. Le modalità della selezione nonché i criteri di valutazione sono fissate dal Consiglio di Dipartimento cui compete nominare apposite Commissioni, per ciascun settore scientifico-disciplinare, composte da 3 membri afferenti al Dipartimento scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati e presiedute da un professore ordinario.
8. Il colloquio è inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza dell'Istituzione estera ed internazionale di livello universitario da parte del candidato, nonché la conoscenza della lingua straniera necessaria per seguire i corsi.
9. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, secondo le seguenti voci:
 - a) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto
 - b) pubblicazioni
 - c) altri titoli
 - d) colloquio
10. La valutazione dei titoli deve precedere la prova d'esame.
11. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria sulla base dell'analisi dei titoli e del colloquio.
12. Il vincitore è tenuto a presentare prima della decorrenza della borsa:
 - a) il documento di impegno formale da parte dell'Istituzione estera ed internazionale, di livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento, contenente l'indicazione dei corsi e della loro durata.
 - b) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - c) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 - d) autocertificazione prevista dalla Legge 4.1.1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il reddito personale complessivo lordo, riferito al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettivamente erogata la borsa di studio;

Art. 12 - Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post - dottorato

1. I Dipartimenti conferiscono borse di studio per attività di ricerca post - dottorato a laureati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti.
2. I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con i programmi di cui al comma precedente svolti anche all'estero presso Enti di ricerca e Università
3. Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.
4. Ciascun Dipartimento provvede a determinare i settori nei quali le borse saranno usufruite.
5. Ciascun Dipartimento determina il numero delle borse nel rispetto dei criteri generali fissati dal Senato Accademico tenendo comunque conto che l'importo della borsa cofinanziata sul fondo incentivante di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente regolamento è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, **entro un minimo ed un massimo** con delibera del Senato Accademico.
Deroghe all'ammontare massimo potranno essere adottate per borse conferite a stranieri.
6. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) diploma di dottore di ricerca conseguito presso Università italiane o Istituzioni Universitarie straniere. Sono ammessi al concorso anche i candidati che dichiarino di aver ultimato la tesi di dottorato e di poter conseguire il titolo di dottore di ricerca prima della decorrenza della borsa di studio. Il conseguimento del titolo dovrà comunque essere certificato prima dell'inizio dell'attività di ricerca;
 - b) reddito personale complessivo lordo secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia;
 - c) età non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. Per ciascun settore viene designata dal Consiglio di Dipartimento una Commissione giudicatrice composta da tre membri del Dipartimento scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati e presieduta da un professore ordinario

8. La selezione è per titoli scientifici ed eventuale colloquio, come stabilito dal bando di selezione. La Commissione esprime preliminarmente un giudizio sull'attinenza del programma di ricerca proposto dal candidato con il settore di ricerca indicato o con le attività di tale settore che il Dipartimento intende sviluppare.
9. La valutazione verterà sulla produzione scientifica del candidato, sull'esito dell'eventuale colloquio e sull'interesse del Dipartimento riguardo al programma di ricerca proposto. Esaurita la valutazione, la Commissione formula la graduatoria degli idonei.
10. Le borse sono conferite sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici.
11. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria devono presentare, entro il termine perentorio indicato nella predetta comunicazione i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - b) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 - c) autocertificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è prevalentemente erogata la borsa di studio.
12. In caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività di ricerca, subentra un altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
13. L'attività di ricerca non può avere inizio prima del provvedimento di assegnazione della borsa al vincitore.
14. L'attività di ricerca da parte del borsista sarà concordata tra il vincitore e il Direttore del Dipartimento e comunque entro tre mesi dalla data di assegnazione della borsa.
15. Al termine del primo anno i borsisti presentano al Direttore del Dipartimento una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
16. Sulla base della valutazione di tale relazione, il Direttore di Dipartimento può disporre la conferma della borsa per l'anno successivo. La conferma è subordinata alla sussistenza del requisito di reddito di cui al comma 6 lettera b). Il venire meno del predetto requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa; in tale evenienza l'interessato incorre nell'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Direttore di Dipartimento.

Art. 13 – Borse interamente finanziate da enti esterni o dal Dipartimento

- 1. I criteri di attribuzione e le modalità di accesso delle borse per attività di ricerca finanziate da enti pubblici e privati di cui all'art. 1 punto 4, così come quelle di cui all'art. 1 punti 1 - 3 interamente finanziati dai Dipartimenti, sono stabiliti in apposite delibere adottate dai Consigli di Dipartimento.**
- 2. Le borse di cui al comma precedente possono avere una durata doppia rispetto a quelle finanziate dall'Ateneo e il loro importo viene fissato dai Consigli di Dipartimento entro un tetto massimo rappresentato dall'ammontare stabilito per gli assegni di ricerca. Le borse di cui all'art. 1 punto 4 possono essere conferite a chi abbia un'età non superiore a 40`anni.**

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Il provvedimento conseguente al giudizio espresso dalle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle selezioni per il conferimento delle borse di studio è definitivo.
2. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal decreto di emanazione.
3. Per le borse di studio già conferite continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti.

Art. 15 - Poli scientifico – didattici

- 1. Il presente regolamento si applica integralmente anche alle borse di studio che l'Ateneo conferisce tramite i Poli scientifico - didattici. In tal caso le competenze attribuite ai Consigli di Dipartimento sono esercitate dai Consigli di Polo.**